



Direzione Centrale Rischio
Ufficio Entrate Contributive

Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativo/operativi entrate
Attività: Indirizzi normativi operativi entrate
Tipologia: Altro
Fascicolo: Indirizzi normativi/operativi entrate 2015
Sottofascicolo: Autoliquidazione
Sottofascicolo: Servizi telematici
Autore: ap
Minisito: SI
Internet: SI

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Autoliquidazione 2014/2015. Servizi telematici.

Si informa che dal 16 gennaio 2015 sono disponibili in **www.inail.it** – Servizi Online i servizi telematici correlati all'autoliquidazione 2014/2015:

- AL.P.I. Online
- Invio telematico dichiarazione salari
- Riduzione presunto
- VSAL

Nel sito sono stati inoltre pubblicati la versione definitiva del 13.1.2015 della **Guida all'autoliquidazione 2014/2015** con indicazione del tasso per il calcolo degli interessi in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione e i manuali utente aggiornati di AL.P.I. Online (questi ultimi in Servizi Online - Istruzioni e manuali).

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate Contributive

Processo: Aziende
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: Indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: Note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: Indirizzi normativi operativi entrate 2015
Sottofascicolo: Autoliquidazione
Autori: FDB, DN, AP
Altri Uffici: SI
Minisito: SI
Internet: SI

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

Oggetto: Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2014/2015. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2014, da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR 1124/1965, per il calcolo degli interessi da versare in caso di pagamento rateale¹ del premio di autoliquidazione.

Sulla base di detto tasso pari all' **1,35%** si comunicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2014/2015, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo² e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione³.

¹ Art. 44, comma 3, del DPR 1124/1965 inserito dall'art. 59, comma 19, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997 n. 449: "Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio"; Art. 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144: "I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)."

² Art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: "Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo."

³ Art. 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'art. 3-quater del decreto-legge 16/2012 convertito dalla legge 44/2012: "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione."

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2014/2015 **in scadenza al 16 febbraio 2015**, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficiente interessi
1°	16 febbraio 2015	16 febbraio 2015	0
2°	16 maggio 2015	18 maggio 2015	0,00329178
3°	16 agosto 2015	20 agosto 2015	0,00669452
4°	16 novembre 2015	16 novembre 2015	0,01009726

Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale dell'autoliquidazione 2014/2015 **in scadenza al 16 giugno 2015**, i coefficienti da applicare sono invece i seguenti:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficiente interessi
1° e 2°	16 giugno 2015	16 giugno 2015	0
3°	16 agosto 2015	20 agosto 2015	0,00225616
4°	16 novembre 2015	16 novembre 2015	0,00565890

IL DIRETTORE CENTRALE
Dr Agatino Cariola

DETPRES DEL 26 SETTEMBRE 2014 N. 286

Proposta di nuovo testo dell' art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n.1124;

visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

visto, in particolare, l'art. 1 del citato D.L.vo n. 38/2000, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del Testo Unico approvato con D.P.R n. 1124/1965, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;

visto, altresì, l'art. 3 del citato D.L.vo n. 38/2000 che, tra l'altro, prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'art. 1 del medesimo Decreto Legislativo e le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;

visto il Decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione ed in particolare l'art. 24 «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;

visto il Decreto interministeriale 3.12.2010 "Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000" che all'art. 2 prevede "Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze";

preso atto delle risultanze di detto monitoraggio che inducono ad una revisione in riduzione dell' attuale assetto delle percentuali a tutela dell'equilibrio economico – finanziario dell'ente;

vista la relazione del Direttore Generale del 25 settembre 2014,

DETERMINA

di approvare la proposta di nuovo testo dell'art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010 che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione

La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

f.to Prof. Massimo DE FELICE

Art. 24

“L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attivita' si articola con le seguenti modalita'.

Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attivita', l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, puo' applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori - anno Riduzione

Fino a 10	28%
Da 11 a 50	18%
Da 51 a 200	10%
Oltre 200	5%

Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento e' adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.

A pena d'inammissibilita', l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione e' richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL puo' provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.

Il relativo provvedimento motivato e' comunicato al datore di lavoro via pec entro 120 giorni dalla data della domanda.

La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed e' applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato dall'INAIL al datore di lavoro via pec.